

## **RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE SOCIETA' DI CAPITALI**

### **PARTE GIURIDICA**

**Norme di riferimento:** artt. 2413, 2436 e 2445, 2482 (s.r.l.) c.c.

Adempimento: deposito per l'iscrizione

Termine: 30 giorni dalla data dell'atto

Obbligato: Notaio

In caso di riduzione volontaria del capitale ai sensi dell'art. 2445 c.c. è necessario distinguere tra efficacia della delibera e eseguibilità della stessa.

Per quanto riguarda l'efficacia in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall'art. 2436, quinto comma c.c., pertanto la delibera di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al Registro imprese.

Relativamente alla eseguibilità della stessa, una volta che la delibera sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall'art. 2445, terzo comma c.c., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dal giorno dell'iscrizione nel Registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Si tratta comunque di un unico adempimento eseguito dal notaio al momento della iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria che lo ha approvato.

codice atto: A05;

Modulo S2, compilato al quadro 08 indicando l'ammontare finale del capitale sociale;

Intercalare S con l'indicazione della compagine sociale aggiornata.

Copia autentica del verbale di assemblea straordinaria in formato .pdf/A

Copia autentica dello statuto aggiornato in formato .pdf/A

Diritti di segreteria (telematica): € 90,00

Imposta di bollo: € 65,00